CAMERA DEI DEPUTATI N. 1635

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOSPIRI

Norme in materia di stoccaggio dei rifiuti di amianto

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'amianto, ormai definitivamente riconosciuto come agente cancerogeno, rappresenta uno dei maggiori problemi del momento, soprattutto a causa della larghissima diffusione di questa sostanza in tutte le strutture industriali, civili e dei trasporti.

A tale proposito la legislazione nazionale ha fissato dei criteri per la verifica della presenza di amianto sul territorio e per gli interventi che devono essere adottati per renderlo inoffensivo o addirittura per eliminarlo.

Tuttavia gli interventi sull'amianto in adempimento della vigente normativa risultano di difficile esecuzione per la mancanza di precisi indirizzi e norme legislative sulle operazioni di trattamento e smaltimento dell'amianto stesso.

In particolare gli operatori del settore lamentano i ritardi nella regolamentazione dei seguenti aspetti, pur previsti dalla legislazione:

1) istituzione di un albo per le ditte autorizzate ad operazioni di smaltimento e di bonifica;

2) indicazioni chiare circa le modalità di smaltimento dell'amianto;

3) approvazione definitiva dei disciplinari tecnici anticipati dalla legge n. 257 del 1992 ed ancora in discussione tra i vari Ministeri per il necessario concerto.

Proprio a causa di queste carenze esiste una disomogeneità di comportamento riguardante le iniziative prese da alcune regioni per lo stoccaggio provvisorio e per l'identificazione delle discariche utilizzabili per lo smaltimento dell'amianto.

La situazione è ulteriormente complicata dal disposto dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994, che escluderebbe qualunque forma di stoccaggio provvisorio e prevederebbe:

1) lo smaltimento immediato in discarica dell'amianto rimosso;

2) l'impossibilità di effettuare trattamenti di inertizzazione per l'amianto da smaltire;

3) l'obbligo di smaltimento dell'amianto in discariche di tipologia 2 B e/o 2 C (limitate le prime, e solo due le seconde disponibili attualmente in Italia).

In considerazione di quanto sopra tutte le operazioni in corso in Italia per lo smantellamento e lo smaltimento dell'amianto vengono effettuate ai limiti o addirittura al di fuori delle leggi. Soprattutto non è possibile usufruire di quelle tecnologie di trattamento dell'amianto, largamente diffuse all'estero, che ne permetterebbero la neutralizzazione degli aspetti tossici e la declassificazione con possibilità di smaltimento come rifiuto non pericoloso.

Per ovviare a queste inutili pastoie burocratiche e per rendere omogenee e legalmente attuabili su tutto il territorio nazionale le operazioni di trattamento e smaltimento dell'amianto, occorre superare la disciplina di cui al citato articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. Ciò permetterà una chiara identificazione dei siti e delle procedure utilizzabili per lo stoccaggio provvisorio, per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dell'amianto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione dell'ambiente. Sarà inoltre possibile garantire condizioni operative omogenee su tutto il territorio nazionale ed in linea anche con la normativa comunitaria ed i modi di operare degli altri Paesi europei.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I rifiuti di amianto, una volta rimossi dalle strutture o impianti che li contengono, nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, prima dello stoccaggio definitivo in discarica, possono essere avviati ad impianti di stoccaggio provvisorio autorizzati dalla regione, presso i quali si potranno effettuare trattamenti di inertizzazione o di modifica della struttura al fine di renderli non più pericolosi ma tali da poterli classificare inerti, o speciali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I rifiuti di amianto provenienti dallo stoccaggio provvisorio e che hanno subìto i trattamenti di cui al comma 1 devono essere smaltiti in discarica di categoria corrispondente alla loro classificazione, autorizzata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL13-1635
Lire 500